

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 218

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio»

(Parere ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 febbraio 2008)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/ – XV D118 /D119/08

Roma, 12 FEB. 2008

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, gli schemi di decreto legislativo recanti "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione al paesaggio" e "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione ai beni culturali", approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame dei provvedimenti da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privi dei pareri della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena li avrò acquisiti.

Cordiali saluti

Yannino Chiti
Yannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
in relazione al paesaggio

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al
Codice dei beni culturali e del paesaggio in relazione al paesaggio.
Relazione illustrativa.**

I. Premesse generali.

La legge 6 luglio 2002, n. 137, all'articolo 10, comma 1, ha delegato il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, *“uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente [alla materia dei beni culturali e ambientali], la codificazione delle disposizioni legislative”* vigenti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati al comma 2 dello stesso articolo 10.

Per quel che riguarda i beni culturali ed il paesaggio (così dovendo intendersi la formula normativa *“beni culturali e ambientali”* adoperata dal legislatore delegante, anche sulla scorta della autorevole interpretazione che di analoga formula, usata all'articolo 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, ha dato il giudice costituzionale, da ultimo con le sentenze n. 51 del 6 - 10 febbraio 2006, e n. 182 del 20 aprile - 5 maggio 2006), il Governo ha esercitato la delega conferitagli adottando il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito *“Codice”*), entrato in vigore il giorno 1 maggio 2004 (v. articolo 183, comma 7, Codice).

La delega, tenuto conto della complessità della materia oggetto di riordino normativo, ha anche previsto un periodo di verifica, dopo la sua prima attuazione, a seguito del quale e sulla base, evidentemente, dell'esperienza maturata dall'Amministrazione o di rilievi ed esigenze avanzate da categorie e rappresentanti istituzionali di settore, vi fosse la possibilità di apportare integrazioni e correzioni alle disposizioni già emanate senza dover fare ricorso ad un nuovo procedimento legislativo parlamentare. Perciò il comma 4 del citato articolo 10, nella sua originaria formulazione, ha testualmente previsto che *“Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore”*. Nei termini di cui sopra, dopo una prima fase di attuazione delle disposizioni del Codice, sono stati emanati i seguenti decreti integrativi e correttivi: il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, con riguardo ai beni culturali; ed il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, con riferimento al paesaggio.

Tuttavia, le modifiche così apportate al testo del 2004 non hanno esaurito l'esigenza di riordino progressivo della materia; ciò è tanto vero che il Parlamento, con l'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, ha novellato il testo del comma 4 dell'articolo 10 della l. n. 137/2002, portando a quattro anni dalla data di entrata in vigore della legislazione delegata "principale" il lasso temporale entro il quale sarebbe stato possibile procedere all'adozione di decreti integrativi e correttivi della stessa.

Ed infatti la prima sperimentazione applicativa del Codice nel testo corretto ed integrato dai dlgs. n. 156 e n. 157 del 2006 ha fatto emergere, anche a seguito di ulteriori verifiche e confronti, sia fra gli uffici dell'Amministrazione che con le istituzioni culturali e territoriali, le seguenti esigenze, da soddisfare nel rispetto dei principi e criteri direttivi già fissati con la legge di delega:

- puntuale ottemperanza degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione delle cose di interesse storico ed artistico, ma anche adeguata considerazione, in ragione delle previsioni del Codice, degli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia ad una serie di convenzioni internazionali in materia di salvaguardia delle diversità culturali e del patrimonio culturale immateriale, nonché di disciplina e gestione del paesaggio;

- attenta riconsiderazione della disciplina di tutela dei beni archivistici, anche con riguardo agli assetti istituzionali di settore, sui quali lo stesso legislatore parlamentare è intervenuto, in vigore del Codice, con l'articolo 14-*duodecies*, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, determinando non poche reazioni critiche con riguardo sia al metodo che al merito della modifica apportata all'articolo 42 del Codice con l'inserimento di un comma, il 3-*bis*, disciplinante la istituzione dell'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- definizione di una più stringente disciplina di salvaguardia del patrimonio culturale in proprietà sia di enti pubblici, sia di soggetti giuridici privati non perseguenti scopo di lucro, sia, ancora, di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in caso di attivazione di procedimenti di dismissione o comunque di utilizzazione di detto patrimonio nell'ottica di una sua mera valorizzazione economica, da attuarsi anche attraverso il recupero dell'impianto normativo del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, sollecitato in particolare da enti ed associazioni con finalità istituzionali nei settori della salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale, perché ritenuto più rispondente alle esigenze della tutela.

Per quanto riguarda specificamente il patrimonio degli enti ecclesiastici legalmente riconosciuti, si è dovuto anche rimediare ad una lacuna di disciplina normativa, evidenziata dal Consiglio di Stato in sede consultiva (v. il parere reso dalla Sezione II il 17 gennaio 2007 con riguardo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 10379/2004). Infatti, secondo il massimo organo di giustizia amministrativa, la mancata riproposizione, nel testo normativo rinveniente prima dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (recante il Testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali), e poi dal Codice, della formula che la legge

di tutela del 1° giugno 1939, n. 1089, aveva utilizzato per estendere la relativa disciplina (anche) agli enti ecclesiastici (*“enti ed istituti legalmente riconosciuti”*: v., per tutti, articolo 4, primo comma l. n. 1089/1939), costituirebbe un ostacolo insormontabile per la sottoposizione degli enti religiosi, tra l’altro, all’autorizzazione preventiva in caso di dismissione del patrimonio culturale di loro proprietà; attesa l’estensione del patrimonio culturale in proprietà di enti religiosi, è apparso pertanto indispensabile recuperare la formula normativa utilizzata dal legislatore del 1939. Né è da ritenere che l’inserimento di tale formula possa costituire una ulteriore restrizione alla proprietà degli enti ecclesiastici - e quindi risolversi nella violazione di uno dei limiti fondamentali posti dalla legge di delega all’attività del legislatore delegato, che impegna quest’ultimo a legiferare *“senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata”* (v. il comma 2, lettera *d*, dell’articolo 10 della l. n. 137/2002), se si considera che la legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante, all’articolo 1, i principi e criteri direttivi per l’esercizio, da parte del Governo, della delega ad emanare *“un testo unico nel quale siano riunite tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali”* (v. art. 1, co. 1, l. ult. cit.), stabiliva che alle disposizioni del 1939 riguardanti la disciplina degli enti ecclesiastici, ancora vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge di delega, potessero essere *“apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti”* (v. art. 1, co. 2, lett. *b* l. ult. cit.); mentre l’eliminazione del riferimento agli *“istituti ed enti legalmente riconosciuti”* e la sua sostituzione con la formula *“persone giuridiche private senza fine di lucro”*, attuata dal dlgs. delegato, il n. 490/1999 (v. art. 5, co. 1, dlgs. cit.) non risponde ad alcuna esigenza di coordinamento delle disposizioni di tutela all’epoca vigenti, né formale, né sostanziale. E’ peraltro da aggiungere che lo stesso Consiglio di Stato, nella parte conclusiva del parere sopra citato, pur ribadendo l’esistenza di una lacuna nella disciplina di tutela riguardante gli enti ecclesiastici, sottolinea tuttavia come nelle disposizioni modificative dei Patti Lateranensi (in particolare, all’articolo 12, comma 1, della legge 25 marzo 1985, n. 121, che ha recepito e dato esecuzione all’accordo del 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede) sia sancito il principio della leale collaborazione per la tutela del patrimonio storico e artistico, al quale devono ispirarsi i rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede e come, alla stregua di tale principio, già a legislazione vigente (e quindi in costanza del vuoto di disciplina sopra evidenziato), in considerazione delle particolari finalità di tutela per le quali l’alienazione dei beni culturali è soggetta ad autorizzazione preventiva, *“le due Parti potrebbero concordare con l’interpretazione seguita dall’Amministrazione, eliminando ogni perplessità derivante dalla formulazione letterale della disposizione nella parte in cui individua i suoi destinatari”*. E poiché finora gli enti religiosi hanno sempre richiesto la preventiva autorizzazione alla vendita di beni culturali presenti nel loro patrimonio, concordando di fatto con l’interpretazione seguita al riguardo dall’Amministrazione, la modifica della formulazione letterale delle disposizioni del Codice al fine di sottoporre in modo inequivoco alla disciplina da esse dettata anche

gli enti ecclesiastici non sembra configurarsi come compressione 'ulteriore' della proprietà di detti enti;

- ridefinizione dell'assetto delle competenze, fra Stato, regioni ed altri enti pubblici territoriali, in materia di paesaggio, al fine di assicurare una azione di governo, *in subiecta materia*, coerente con i contenuti culturali che la definizione costituzionale di "... *paesaggio... della Nazione*" (v. articolo 9, secondo comma, della Costituzione) implica e con la preminenza che la tutela del paesaggio riveste – come ha recentemente ribadito la Corte Costituzionale, peraltro confermando un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato – rispetto alla cura "*degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali...*" (v., in termini, la sentenza n. 367 del 24 ottobre – 7 novembre 2007); ma tenendo anche conto della ratifica della Convenzione europea del paesaggio, intervenuta con legge 9 gennaio 2006, n. 14, e della idea di 'paesaggio' come contesto territoriale - 'spazio' naturale, rurale, urbano e periurbano - che essa esprime e che costituisce l'ambito vasto entro il quale si collocano i tratti di paesaggio aventi valore culturale, considerati dal richiamato articolo 9 della Costituzione e costitutivi, essi soli, dell'identità nazionale.

Per la parte che qui interessa, si darà conto delle correzioni ed integrazioni proposte, con lo schema in esame, in riferimento alle problematiche più propriamente pertinenti alla materia del paesaggio.

II. La novella in materia paesaggistica: la nozione di 'paesaggio'.

La disciplina del paesaggio, già oggetto di ampia revisione al momento del primo intervento integrativo e correttivo del Codice, attuato, *in subiecta materia*, con il dlgs. n. 157/2006, continua ad essere caratterizzata da aspetti problematici.

La questione di fondo, la cui soluzione è divenuta ancor più pressante per la coerenza dell'ordinamento di settore a seguito della ratifica della Convenzione europea del paesaggio, intervenuta con la l. n. 14/2006, si incentra sul rapporto che intercorre fra la realtà sottesa alla formula "*paesaggio... della Nazione*", utilizzata al secondo comma dell'art. 9 Cost., e quella invece presa a riferimento in sede di redazione della suddetta Convenzione.

Per tradizione costante e risalente, la legislazione di tutela antecedente alla Costituzione ha sempre dato al termine "paesaggio" un contenuto ed un valore elitari, alla stregua di parametri valutativi di ordine estetico-storico ovvero estetico-naturalistico (v. art. 1 legge 22 giugno 1922, n. 778: "*Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili ... a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria*"; ed ancora art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497: "*Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale ... ; 2) le ville, i giardini e i parchi che ... si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze*

panoramiche considerate come quadri naturali ...). Per conseguenza, il legislatore costituzionale, nell'adoperare, all'art. 9, la formula sopra riportata per individuare l'oggetto della funzione di tutela assegnata, in materia, alla "*Repubblica*", recepisce il termine paesaggio nel significato, all'epoca corrente, consistente nella risultante di un giudizio di valore. Anzi, il "paesaggio" che la disposizione costituzionale prende in considerazione ha una valenza ancor più esclusiva, atteso che esso viene inteso come aspetto peculiare e caratteristico dell'identità nazionale (in pratica, il paesaggio cui fa riferimento la Costituzione è esattamente quello che, con formula magari aulica ma incisiva, la relazione di accompagnamento al disegno di legge poi varato come l. n. 778/1922 identificava con "*la rappresentazione materiale e visibile della patria*"). Costituiscono solo un parziale ampliamento di tale nozione consolidata di paesaggio (o, forse meglio, una sua più marcata caratterizzazione in senso storico-morfologico) le integrazioni rinvenienti dalle disposizioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, per effetto delle quali sono qualificati come bellezze naturali *ex lege*, e sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della l. n. 1497/1939, una serie ambiti territoriali in ragione delle loro caratteristiche morfologiche od ubicazionali.

La Convenzione europea recepita con la citata l. n. 14/2006, intende il paesaggio come "*una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni*". Il che equivale a dire che l'intero territorio nazionale, nei suoi vari ambiti, è 'paesaggio', nella accezione puramente geografica del termine, ossia contesto territoriale, che si caratterizza variamente in ragione della percezione che di esso, e delle sue diverse specificità, hanno le popolazioni che vi abitano, percezione che si determina in conseguenza non solo dell'azione di fattori naturali ovvero umani, ma anche delle loro reciproche interrelazioni.

La differenza fra le due accezioni di paesaggio non comporta, tuttavia, una insanabile antinomia fra le disposizioni considerate.

Infatti la formula adoperata in sede europea sancisce un punto di svolta nel modo di intendere il territorio in quanto 'paesaggio': esso, anche al di fuori degli ambiti sottoposti a tutela per il loro particolare valore culturale, non è più una realtà indifferenziata, sfruttabile senza limiti, salvo quelli imposti dalle sole esigenze dello sviluppo economico, ma costituisce comunque un "bene" finito e consumabile, che richiede azioni di governo consapevoli "*al fine di orientare e di armonizzare le ... trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali*" (v. art. 1, lett. e, della Convenzione). E non solo: le caratteristiche 'paesaggistiche' di tali contesti, ancorché meno significative sotto il profilo culturale, vanno in ogni caso individuate, in quanto costituiscono un dato di conoscenza imprescindibile per le competenti autorità pubbliche, chiamate a definire, per tali contesti, gli 'obiettivi di qualità paesaggistica' necessari a renderli compatibili con "*le aspirazioni delle popolazioni*" che in essi vivono, al conseguimento di una migliore qualità della vita (v. art. 1, lett. c, della Convenzione). Quindi, in tale ottica, tutte le aree territoriali vanno gestite in modo da armonizzarne le trasformazioni provocate dai processi di

sviluppo sociali, economici ed ambientali “*in una prospettiva di sviluppo sostenibile*” (v. art. 1, lett. e, della Convenzione).

Sulla nozione di paesaggio è peraltro intervenuta, di recente, la Corte Costituzionale che, con la citata sentenza della n. 367/2007 ha chiarito che è l'aspetto del territorio, per i suoi contenuti ambientali e culturali, a costituire un valore costituzionale. A tale configurazione ci si è dunque attenuti per la modifica dell'art. 131, in linea con una impostazione già presente, peraltro, nel nostro ordinamento (“*la rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli*”, secondo la relazione illustrativa al disegno di legge in materia di tutela delle bellezze naturali presentato al Senato nella tornata del 15 giugno 1921). Ma per gli ambiti territoriali di più spiccata valenza paesaggistica “nazionale” si impone altresì la necessità, in un panorama istituzionale in cui coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, di un livello di governo unitario, che può essere assicurato anche in deroga all'ordinario assetto delle competenze istituzionali nella specifica materia, e che trova il suo fondamento, in via di principio, nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 1 Cost.), ed è il solo in grado di assicurare una gestione di detti ambiti coerente con le esigenze di conservarne i tratti che costituiscono l'elemento caratterizzante il territorio nazionale.

L'assicurare un livello di governo di volta in volta adeguato alla funzione pubblica da svolgere, non si pone peraltro in contrasto con il riparto delle competenze istituzionali come delineato dall'art. 117 Cost.; anzi, secondo il giudice costituzionale (v., in proposito, la sentenza n. 303 del 25 settembre – 1 ottobre 2003), la lettura combinata degli artt. 117 e 118, primo co., Cost., induce a ritenere che il nostro ordinamento costituzionale abbia espressamente previsto un meccanismo per così dire “correttivo”, data la sua efficacia derogatoria, di un riparto di funzioni che potrebbe risultare, in definitiva, inefficiente se applicato in modo troppo rigido, in analogia con quanto prevedono, al riguardo, altri ordinamenti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale (si pensi, ad es., alla “clausola di supremazia” esistente nel sistema federale statunitense).

Addirittura, secondo il giudice costituzionale, sarebbe anche possibile, per lo Stato, procedere all'assunzione di funzioni regionali, purché “*la valutazione dell'interesse pubblico sottostante ... [a tale assunzione] sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata*”.

Poiché, nella materia considerata, lo Stato, da un lato, vanta una competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo co. lett. s, della Cost. alla stregua della interpretazione datane dalla Corte Costituzionale (v. sent. n. 51/2006 e n. 182/2006) e, dall'altro lato, già con la citata l. n. 431/1985, ha recuperato una funzione di controllo puntuale in ordine alla gestione delle aree vincolate (con apposito provvedimento amministrativo o *ex lege*) come bellezze naturali, controllo che, a determinate condizioni, a seguito delle modifiche apportate al Codice con il

dlgs. n. 157/2006, assume già oggi forme particolarmente stringenti, atteso il potere dell'Amministrazione di emettere, in particolari circostanze, pareri vincolanti in ordine agli interventi progettati nell'ambito di tali aree, si è ritenuto di dare maggiore sistematicità all'esercizio di tale potere, anche in considerazione della chiara gerarchia dei ruoli tracciata dal giudice costituzionale con la sentenza n. 367/2007 (*"Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.*

La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, ... e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni.").

Pertanto, con le integrazioni e correzioni di cui fra poco si dirà più ampiamente, si è inteso consentire all'Amministrazione di esprimersi con pareri vincolanti in riferimento ai progetti che interessano le aree vincolate, in qualsiasi modo, come bellezze naturali, fermo rimanendo in ogni caso, per tali aree e per il restante territorio, l'obbligo di quanti operano sul territorio stesso nell'esercizio di pubbliche funzioni di informare la loro attività al principio di un suo uso consapevole (che si risolve, in primo luogo, nel limitarne in maniera significativa il consumo).

Perciò, l'**articolo 131**, anche in armonia con la previsione di cui all'art. 4 della l. n. 14/2006 (che demanda a ciascuno Stato contraente di applicare la Convenzione *"secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa"*) è stato completamente novellato, chiarendo le nozioni di paesaggio, tutela e valorizzazione.

Con riferimento al paesaggio inteso come aspetto del territorio nelle sue valenze culturali, ne è stata poi regolata la tutela (v. art. 131, co. 2, 3 e 4), che costituisce una espressione di sintesi con cui si indica sia l'attività conoscitiva, intesa ad accertare l'esistenza di valori paesistici meritevoli di protezione, sia il sistema della valutazione preventiva di compatibilità, con tali valori, degli interventi da realizzare. Ne è stata altresì regolata la valorizzazione (v. art. 131, co. 5), destinata ad assicurare e a sostenere interventi di conoscenza, conservazione, riqualificazione, informazione e formazione, così da contribuire, attraverso di essa, allo sviluppo della cultura.

Con il testo novellato dell'art. 131 si raccorda anche l'intervento correttivo apportato all'**articolo 6**, comma 1, terzo periodo.

All'**articolo 132**, anch'esso completamente novellato, si è richiamato il principio che l'adeguamento agli obblighi internazionali assunti in materia di

‘paesaggio’ è assicurato nel rispetto della disciplina dettata dalla Costituzione con riguardo al riparto delle competenze in materia di tutela del paesaggio e di governo del territorio.

Con la disciplina dettata all’**articolo 133** si è stabilito il criterio-guida della cooperazione fra le amministrazioni pubbliche per la definizione di politiche di conservazione e valorizzazione del ‘paesaggio’ in senso proprio, oltre che per lo svolgimento dell’attività di pianificazione territoriale, strumento fondamentale per la regolazione dell’uso consapevole non solo degli ambiti di rilievo paesaggistico, ma anche dei restanti contesti territoriali (per i quali ultimi v. art. 133, co. 3).

Quanto all’**articolo 134**, le correzioni apportate sono intese ad evidenziare che i beni paesaggistici sono individuati, a seguito di accertamenti di natura tecnico-discrezionale, con riguardo alle tipologie indicate in via generale dalle disposizioni del Codice distintamente richiamate in detta norma. Perciò tale individuazione non costituisce affatto, come invece l’attuale formulazione della norma farebbe presupporre, una pedissequa attuazione della disposizione legislativa richiamata.

III. La novella in materia paesaggistica: la pianificazione paesistica.

In materia di pianificazione paesistica, anche alla luce della gerarchia degli interessi pubblici afferenti il territorio, per come delineata dalla più volte citata sentenza della Corte n. 367/2007, si è ritenuto opportuno di assicurare allo Stato, titolare dell’interesse preminente, quello alla conservazione del paesaggio vincolato, un ruolo pregnante, di coordinamento operativo, nella definizione di normative d’uso del territorio vincolato specificamente intese ad assicurare la conservazione dei suoi tratti caratteristici sotto il profilo paesaggistico. Perciò, l’**articolo 135**, integralmente novellato, oltre a definire i contenuti generali dei piani paesaggistici, la cui redazione, anche in conformità a quanto stabilito dal giudice costituzionale con la pronuncia da ultimo rammentata, è demandata alle regioni, stabilisce, al comma 1, ultimo periodo, che la redazione dei piani, per la parte avente ad oggetto i beni paesaggistici in senso proprio, è effettuata congiuntamente dal Ministero e dalla regione di volta in volta competente.

Agli **articoli 136 e 137** le correzioni apportate sono intese, rispettivamente, a dare spazio, nell’ambito delle tipologie di “bellezze naturali” tutelabili, alle valenze storico-morfologiche, anche con riguardo ad interi centri abitati, accanto a quelle tradizionali, prevalentemente estetiche; a rendere più stringente l’obbligo delle regioni, nel costituire le apposite commissioni cui affidare il compito di formulare proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, a scegliere i componenti di dette commissioni nell’ambito delle terne designate dalle università, dalle istituzioni aventi come fine statutario la tutela del paesaggio, e dalle associazioni ambientaliste individuate dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dell’ambiente.

Gli **articoli 138 e 141** sono stati novellati al fine di riconoscere espressamente, e disciplinare, il potere dello Stato di proporre vincoli paesaggistici,

indipendentemente dal concomitante esercizio della medesima attività da parte delle regioni, in conformità, peraltro, a quanto già da tempo stabilito in materia dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14-24 luglio 1998, n. 334. In proposito giova altresì ricordare che la potestà ministeriale di procedere in via autonoma alla individuazione e sottoposizione a tutela di beni paesaggistici è tuttora prevista e disciplinata dall'articolo 82, secondo comma, lettera *a*, del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega disposta dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Pertanto, la riproposizione di tale statuizione al comma 3 dell'art. 138 si accompagna alla previsione di abrogazione della disposizione dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 testé richiamata.

L'articolo 140 è stato parzialmente novellato, con riferimento al comma 2, per meglio definire contenuti e finalità della disciplina d'uso delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, che deve essere tale da assicurare la conservazione dei tratti caratteristici del territorio che hanno determinato l'imposizione del vincolo, ma consentire al tempo stesso una utilizzazione del territorio medesimo che sia compatibile con la conservazione di detti valori, secondo il principio di uno sviluppo sostenibile. La novellazione dei commi 3 e 4 del medesimo articolo è dovuta ad esigenze di *drafting*; alle medesime esigenze risponde la soppressione di parole disposta al co. 1.

Le correzioni apportate all'articolo 139, co. 1, 2 e 5 sono di mero *drafting*.

L'articolo 141-*bis*, di nuova introduzione, statuisce l'obbligo, per le amministrazioni interessate (rispettivamente, Ministero e regioni) di provvedere all'integrazione dei vincoli paesaggistici già emanati, corredandoli della disciplina d'uso delle aree sottoposte a tutela, recante, in conformità a quanto previsto per i vincoli da imporre *ex novo* dall'art. 140, la regolamentazione puntuale e specifica delle trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici espressi dalle aree medesime. Tale previsione ovviamente non si pone in contrasto con il più generale dovere di procedere alla pianificazione territoriale paesistica, ma anzi ne costituisce una regolamentazione anticipata e speciale per le aree di maggiore valenza paesistica, atteso che tale disciplina d'uso, una volta stabilita, diventa parte integrante della futura pianificazione territoriale, non soggetta a modifiche da parte di quest'ultima (v. art. 140, co. 2, la cui disciplina è espressamente richiamata dall'art. 141-*bis*, co. 1). La norma in questione, al co. 2, fissa anche un termine temporale perché le regioni esercitino la potestà di integrazione della disciplina dei vincoli paesaggistici da esse imposti; decorso detto termine, è previsto che il Ministero possa esercitare in via sostitutiva la detta potestà.

All'articolo 142 gli interventi di *drafting* sono finalizzati, quanto alle zone di interesse archeologico, a consentire l'esercizio dell'azione di tutela paesaggistica senza vincoli di ordine temporale, attesa la costante evoluzione della ricerca archeologica; quanto alle aree zonizzate degli strumenti urbanistici, a riportare alla loro originaria formulazione le statuizioni del Codice in ordine al regime derogatorio per esse valevole, a determinate condizioni, rispetto alla generale vigenza del vincolo paesaggistico imposto *ex lege*. La previsione originaria del Codice, conforme a quanto disposto dalla previgente normativa di riferimento, costituita dalle statuizioni

di cui all'art. 146, co. 2 e 3, del dlgs. n. 490/1999 (che a sua volta aveva puntualmente recepito la disposizione dell'art. 82, sesto co., del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 del d.l. n. 312/1985, convertito in l. n. 431/1985), è stata novata dall'art. 12 del dlgs. n. 157/2006 con formula non del tutto coerente con le statuizioni testé richiamate.

Quantò alla pianificazione paesistica, l'**articolo 143**, come già il 135, è stato integralmente novellato sia per motivi di ordine sistematico, sia per motivi di merito. Quanto al primo profilo, la novella ha consentito di riordinare, al co. 1, la sequenza logica delle operazioni conoscitive, in sede di pianificazione paesistica, concernenti le aree di interesse paesaggistico: si è previsto, infatti, che in primo luogo si provveda alla "ricognizione", ed alla conseguente perimetrazione, dei vincoli già esistenti, sia di quelli imposti *ex lege*, sia di quelli a carattere provvedimentale; che in secondo luogo, alla stregua dei criteri di interesse paesaggistico fissati all'art. 136, si proceda alla individuazione e delimitazione di ulteriori aree di interesse paesaggistico; e che, in terzo luogo, si proceda alla individuazione delle caratteristiche paesaggistiche dei diversi contesti costituenti l'intero territorio pianificato, delimitandone i relativi ambiti, e dettando, per ciascuno di essi, le specifiche prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 135, co. 4, con particolare riguardo ai segni distintivi dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Quanto al secondo profilo, data la valenza generale che il piano paesistico ha assunto, a seguito della ratifica della Convenzione europea del paesaggio, anche quando non è caratterizzato in termini urbanistico-territoriali, se ne disciplinano, sempre nell'ambito del co. 1, le altre finalità, complessivamente intese ad assicurare, oltre che uno sviluppo sostenibile del territorio pianificato, anche attraverso un suo minor consumo, pure la riqualificazione dei tratti compromessi o degradati, e ad impegnare le amministrazioni procedenti ad un utilizzo consapevole del territorio. Al co. 2 si regola il procedimento di redazione e di approvazione del piano, ai sensi dell'art. 135, co. 1, quando esso abbia ad oggetto o comunque interessi aree vincolate come beni paesaggistici. In tal caso, alla elaborazione di quella parte del piano concorrono in via obbligatoria, in uno con la regione interessata, sia il Ministero, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo un canone di leale collaborazione fra Stato e regioni che solo nella forma della condivisione necessaria delle scelte di pianificazione paesaggistica territoriale trova la sua compiuta realizzazione. Lo stesso principio di leale collaborazione può spingere le regioni a coinvolgere comunque il Ministero nella elaborazione complessiva del piano, anche in riferimento, quindi, a tutto il territorio considerato. Il co. 3 dell'articolo in esame stabilisce, poi, che nelle aree di riconosciuto valore paesaggistico gli organi dell'Amministrazione, al fine di assicurare il necessario livello di unitarietà nell'azione di tutela, ed in ragione della riconosciuta preminenza dell'interesse pubblico alla conservazione del paesaggio tutelato rispetto a quello pertinente alla fruizione del territorio (v. Corte Cost., sent. n. 367/2007) esprimono comunque pareri vincolanti sui progetti di intervento presentati dagli interessati nelle aree sottoposte a vincolo per il loro interesse paesaggistico. Infine, mette ancora conto rilevare che il

regime autorizzatorio speciale semplificato, già introdotto dal dlgs. n. 157/2006, permane invariato (v. art. 143, co. 4).

All'articolo 144, disciplinante la partecipazione ai procedimenti di approvazione dei piani paesistici di soggetti interessati ed associazioni ambientaliste, gli interventi correttivi, ancorché diffusi, sono di *drafting*.

L'articolo 145, come corretto ed integrato ai co. 1, 2 e 4, chiarisce i rapporti di coordinamento fra gli strumenti di pianificazione paesistica e gli altri strumenti pianificatori, sia territoriali che di settore, confermando la natura di 'compito di rilievo nazionale' (già sancita anche dall'art. 52, co. 1, del dlgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante la definizione degli assetti tra Stato e autonomie) della funzione ministeriale di individuazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riguardo alla tutela del paesaggio, e quindi la inderogabilità delle previsioni di piano paesistico da parte di piani, programmi o progetti di qualsiasi natura.

Va, peraltro, precisato che la prevalenza dei piani paesaggistici anche rispetto ai piani degli enti gestori delle aree naturali protette, compresi quelli nazionali, ben si giustifica anche in considerazione della partecipazione dello Stato alla elaborazione dei piani paesaggistici con riguardo alle aree vincolate (art. 135, comma 1). Tale modalità di elaborazione costituisce sufficiente garanzia di adeguata tutela degli interessi perseguiti attraverso i piani parco.

IV. La novella in materia paesaggistica: il nuovo regime delle autorizzazioni paesaggistiche.

Quanto all'articolo 146 è da segnalare che esso è stato anzitutto oggetto di un riordino complessivo che ha riaggregato molte delle sue disposizioni secondo un criterio più organico e sistematico, di cui si dirà fra poco.

Le correzioni più significative apportate hanno riguardato l'estensione del parere vincolante del soprintendente in relazione a tutti gli interventi progettati in aree sottoposte a tutela per il loro interesse paesaggistico, sia con appositi provvedimenti sia direttamente dalla legge, salve sempre le ipotesi di procedure semplificate, la cui operatività è però conseguente alla approvazione degli strumenti urbanistici adeguati agli atti di pianificazione paesistica (v. co. 5).

Al co. 6, la norma novellata ha modificato i limiti alla delegabilità, da parte della regione, della funzione di autorizzazione paesaggistica. A tal proposito si è previsto che qualora la regione non intenda svolgere direttamente detta funzione, può delegarne l'esercizio, oltre che alle province, ovvero agli ambiti sovracomunali appositamente definiti ai sensi delle vigenti disposizioni sugli enti locali (v. art. 24, co. 1, lett. d, dlgs. 18 agosto 2000, n. 267), anche ai comuni, purché sussistano, presso ciascuno degli enti individuati per il conferimento della relativa delega, condizioni organizzative, da verificare caso per caso, tali da poter assicurare la specificità della cura del paesaggio rispetto ad altri interessi pubblici relativi al governo del territorio. In tal modo si è ritenuto di poter precostituire garanzie organizzative e di competenza tecnica sufficienti ad assicurare, nello svolgimento della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, quell'adeguato livello di

unitarietà dell'azione amministrativa richiesto dall'art. 118, primo co., Cost. In pratica, si è preferito incentrare la delegabilità della funzione autorizzatoria su criteri di affidabilità tecnico-scientifica degli apparati amministrativi degli enti destinatari della delega e sulla distinzione, presso detti enti, fra apparati preposti alla tutela paesaggistica e strutture deputate all'esercizio di funzioni amministrative abilitative con riferimento all'assetto ed all'utilizzazione del territorio.

Ai co. 7, 8 e 9 è stato poi ridisegnato il procedimento di autorizzazione paesaggistica. Alla regione, o agli enti locali delegati, è stata affidata la funzione di verifica preliminare (di qui la rilevanza della esistenza, presso tali enti, come detto poc'anzi, di apposite strutture specificamente dedicate), in esito alla quale la documentazione presentata dagli interessati, quando riguardi interventi da effettuarsi su aree qualificate come beni paesaggistici, è trasmessa al soprintendente per la espressione del relativo parere che, come già stabilito al precedente comma 5, è vincolante. Qualora il parere vincolante del soprintendente non sia stato reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione dei relativi atti, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica indice una conferenza di servizi, alla quale partecipa anche il soprintendente.

Al co. 12, le modifiche proposte hanno inteso riportare a sistema il procedimento contenzioso in materia paesaggistica, eliminando alcune evidenti dissonanze introdotte dal dlgs. n. 157/2006 (quale, ad esempio, l'obbligo per il giudice amministrativo di decidere sui ricorsi in materia paesaggistica anche nel caso di rinuncia del ricorrente per sopravvenuta carenza d'interesse).

Inoltre, la norma in commento si è proposta, ai co. 14 e 15, il recupero di competenze, da parte del Ministero, in materia di rilascio di autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere, la cui attività è suscettibile di incidere sullo stato dei luoghi vincolati. **Infatti il procedimento di autorizzazione facente capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è integrato dal parere vincolante della Soprintendenza del Ministero b.a.c., secondo le disposizioni dei commi da 1 a 13. E' stata, peraltro, riportata nell'ambito delle competenze del Ministero dell'ambiente, l'autorizzazione allo svolgimento di attività minerarie di ricerca ed estrazione, la cui incidenza sullo stato dei luoghi è sicuramente di assai minor rilevanza.**

La novazione degli altri commi risponde, in buona sostanza, ad esigenze di sistemazione logica della materia disciplinata: si veda, ad es. il co. 4, che regola natura giuridica ed efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, raggruppando in un'unica disposizione statuizioni al momento disaggregate fra più commi del medesimo articolo (si vedano, ad es., i primi due periodi del co. 4, come proposto nel testo novellato, in rapporto al co. 9, ultimo periodo, ed al co. 12 del testo dell'art. 146 attualmente vigente). L'ultimo periodo del comma in esame ripropone invece la validità quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica, in analogia con quanto attualmente previsto in materia di beni culturali dall'art. 21, co. 5, ultimo periodo, del Codice (aggiunto dall'art. 2, co. 1, lett. h, punto 4, del dlgs. n. 156/2006) ed a similitudine di quanto già statuito dall'art. 16, quarto co. del r.d. 3 giugno 1940, n. 1357 (recante disposizioni di attuazione della l. n. 1497/1939) - per la cui perdurante

validità, in quanto applicabile ed in assenza di apposite disposizioni regionali, v. art. 158 del medesimo Codice -. Decorso il quinquennio senza che i lavori siano iniziati, il progetto degli stessi deve essere sottoposto a nuova autorizzazione.

Le correzioni apportate all'**articolo 147** sono dovute, nei primi due casi, ad esigenze di *drafting*, per rendere omogenei, in tutte le norme del Codice, i rinvii mobili alle leggi generali sul procedimento amministrativo ed in materia di ambiente e danno ambientale; e, nel terzo caso, all'esigenza di estendere anche alle amministrazioni statali l'obbligo di corredare i progetti degli interventi a farsi nelle aree vincolate dell'apparato documentale prescritto al co. 3 dell'art. 146 ed individuato con il d.P.C.M. 12 dicembre 2005.

All'**articolo 148**, le correzioni di cui ai co. 1, 2 e 3 sono dettate dall'esigenza di adeguarne le prescrizioni alle nuove statuizioni disposte in materia di autorizzazione paesaggistica all'art. 146; del co. 4 è stata proposta l'eliminazione in quanto non più coerente con il nuovo assetto delle competenze riconosciute, dall'art. 146, al soprintendente in materia di esame degli interventi in aree vincolate.

All'articolo **149** l'intervento correttivo al co. 1 è inteso ad aggiornare i rimandi ad altre disposizioni del Codice.

Gli interventi agli **articoli 150, 151, 152 e 153** sono ordinati a riproporre il corretto recepimento delle disposizioni simili dettate già dalla l. n. 1497/1939 (v. artt. 10, 11 e 14) la cui applicazione, data la loro incidenza, in via di eccezione, anche in ambiti non sottoposti a preventiva tutela, non può estendersi oltre i casi espressamente e tradizionalmente considerati.

Per l'**articolo 154**, si è ritenuto, invece, di procedere ad un adeguamento dei parametri di valutazione per stabilire la compatibilità fra i colori delle facciate ed il contesto vincolato, ponendo a base di tale valutazione non solo un giudizio squisitamente estetico, come è tradizione nel settore (v., in proposito, l'art. 14, terzo co., l. n. 1497/1939), ma anche un giudizio di carattere storico-critico, attesa, soprattutto nei centri storici, la necessità di assicurare interventi non solo gradevoli ma anche filologicamente corretti.

All'**articolo 155**, sono stati aggiunti due commi per chiarire che tutti gli atti di pianificazione urbanistica si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e sono impugnabili ai sensi dell'art. 146, comma 12.

Gli interventi sugli **articoli 156 e 157** sono proposti per ragioni di *drafting*, che rispondono a sostanziali esigenze di merito.

V. La novella in materia paesaggistica: il regime transitorio e le innovazioni organizzative.

In ragione delle modifiche apportate e sopra illustrate, all'**articolo 159**, completamente novato, sono stati modificati radicalmente i termini temporali per l'entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive, la cui operatività è immediata, anche con riguardo ai procedimenti di adeguamento degli strumenti

urbanistici alle previsioni della pianificazione paesistica ancora in corso alla data del 1° giugno 2008. Viceversa, per il caso che, a tale data, i procedimenti di autorizzazione paesaggistica si fossero già conclusi con il rilascio dei relativi provvedimenti di assenso, su di essi, in via transitoria, il Ministero continuerà ad esercitare il potere di controllo e di annullamento, entro sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti (v. co. 1, ultimo periodo).

Disposizione analoga reca il co. 2 della disposizione in esame con riferimento ai procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, redatta a termini dell'art. 143 od aggiornata a termini dell'art. 156.

Infine il co. 3 statuisce che nelle aree oggetto di provvedimenti di immodificabilità assoluta (fino all'adozione dei piani paesistici), emessi a suo tempo ai sensi dell'art. 1-*quinquies* della l. n. 431/1985, le autorizzazioni paesaggistiche potranno essere rilasciate solo dopo che i vincoli di rilevante interesse paesaggistico e conseguente immodificabilità temporanea dei luoghi sino stati integrati con le relative prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 141-*bis*.

In ultimo, all'**articolo 167**, co. 3, è stato previsto l'utilizzo di un'apposita struttura ministeriale per l'esecuzione delle demolizioni delle edificazioni abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e di grande impatto sul contesto vincolato (i c. d. ecomostri).

Ad esigenze di *drafting* sono invece connesse le correzioni apportate, rispettivamente, all'**articolo 181**, co. 1, ed all'**articolo 182**, co. 3-*bis*.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico della finanza pubblica e pertanto non si provvede a redigere la relazione tecnica.

VISTI gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

1. E' approvato l'unito decreto legislativo, recante ulteriori disposizioni correttive e integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione al paesaggio, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì ...

Art. 1

Modifiche alla Parte prima

1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: “decreto legislativo n. 42 del 2004”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, comma 6, dopo le parole “*del presente codice*” sono inserite le seguenti: “, *in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.*”;

b) all’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, le parole: “*In riferimento ai beni paesaggistici*” sono sostituite dalle seguenti: “*In riferimento al paesaggio,*”.

Art. 2

Modifiche alla Parte terza

1. Alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 131 è sostituito dal seguente:

“Articolo 131 (Paesaggio). – 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Le norme di tutela del paesaggio, la cui definizione spetta in via esclusiva allo Stato, costituiscono un limite all’esercizio delle funzioni regionali in materia di governo e fruizione del territorio.

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, e’ volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tal fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività’ di conoscenza, informazione

e formazione , riqualificazione e fruizione del paesaggio nonche', ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione e' attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti,rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità."

b) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Articolo 132 (Convenzioni internazionali). – 1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione Europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.";

c) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:

"Articolo 133 (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio). – 1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.";

d) all'articolo 134:

1) al comma 1, lettera a), la parola: “*indicati*” è sostituita dalle seguenti: “*di cui*”;

2) al comma 1, lettera b), la parola: “*indicate*” è sostituita dalle seguenti: “*di cui*”;

3) al comma 1, lettera c), le parole: “*gli immobili e le aree tipizzati, individuati e*” sono sostituite dalle seguenti: “*gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e*”;

e) l'articolo 135 è sostituito dal seguente:

“Articolo 135 (Pianificazione paesaggistica). – 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tal fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati ‘piani paesaggistici’. L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento all'intero territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.”;

f) all'articolo 136:

1) al comma 1, lettera a), le parole: “*o di singolarità geologica*” sono sostituite dalle seguenti: “*, singolarità geologica o memoria storica*”;

2) al comma 1, lettera c), le parole: “*ivi comprese le zone di interesse archeologico*” sono sostituite dalle seguenti: “*inclusi i centri e i nuclei storici*”;

3) al comma 1, lettera d), le parole: “*considerate come quadri*” sono soppresse;

g) all'articolo 137:

1) al comma 1, le parole: “*Ciascuna regione istituisce una o più commissioni*” sono sostituite dalle seguenti: “*Le regioni istituiscono apposite commissioni,*”;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: “*nonché due dirigenti*” sono sostituite dalle seguenti: “*nonché due responsabili*”;

3) al comma 2, secondo periodo, la parola: “*eventualmente*” è sostituita dalle seguenti: “*di norma*” e le parole: “*associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*” sono sostituite dalle seguenti: “*associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo Forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali.*”;

h) l'articolo 138 è sostituito dal seguente:

“*Articolo 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico). – 1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi*”

dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.";

i) all'articolo 139:

1) nella rubrica, le parole: "Partecipazione al procedimento" sono sostituite dalla seguente: "Procedimento";

2) al comma 1, primo periodo, le parole: "La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione," sono sostituite dalle seguenti: "La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto," e, all'ultimo periodo, la parola: "interessata" è sostituita dalla seguente: "interessate";

3) al comma 2, la parola: "territorialmente" è soppressa;

4) al comma 5, le parole: "le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349," sono sostituite dalle seguenti: "le associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale,";

l) all'articolo 140:

1) al comma 1, le parole: "il termine di" sono soppresse, la parola "paesaggistico" è soppressa e, in fine, le parole: "degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo dell'articolo 136" sono sostituite dalle seguenti:

“degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, e alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 136”;

2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.”;

m) l’articolo 141 è sostituito dal seguente:

“Articolo 141 (Provvedimenti ministeriali). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138, comma 3. In tal caso, i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all’articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.

2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell’articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.

3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 140, comma 3.

4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull’adempimento,

da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.”;

n) dopo l'articolo 141 è inserito il seguente:

“Articolo 141-bis (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico). – 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.

2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.

3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.”;

o) all'articolo 142:

1) al comma 1, lettera m), le parole: “individuate alla data di entrata in vigore del presente codice” sono soppresse;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: “Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1, le aree” sono sostituite dalle seguenti: “La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree”;

3) al comma 2, lettera a), le parole: “come zone A e B;” sono sostituite dalle seguenti: “, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;”

4) al comma 2, lettera b), le parole: “come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese” sono sostituite dalle seguenti: “come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese”;

5) al comma 3, primo periodo, le parole: “La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in

parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione,” sono sostituite dalle seguenti: “La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte”;

6) al comma 3, terzo periodo, le parole: “ comma 3.” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4.”;

p) l'articolo 143 è sostituito dal seguente:

“Articolo 143 (Piano paesaggistico). – 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende:

a) ricognizione dell'intero territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di

significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.”;

q) all'articolo 144:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: “associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale,”;

2) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 2, le parole. “al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 143, comma 9,”.

r) all'articolo 145:

1) al comma 1, in principio, le parole: “Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le” sono sostituite dalle seguenti: “La individuazione, da parte del Ministero, delle”;

2) al comma 1, in fine, dopo la parola “pianificazione” sono aggiunte le seguenti: “, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali”;

3) al comma 2, la parola: “prevedono” è sostituita dalle seguenti. “possono prevedere”;

4) al comma 3, dopo le parole: “Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156” sono aggiunte le seguenti: “ non sono derogabili da

parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,”;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.”;

s) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:

“Articolo 146 (Autorizzazione). – 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, ad ambiti sovracomunali appositamente definiti ai sensi delle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture analoghe a quelle regionali, in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se la stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Conclusa la verifica, l'amministrazione dà comunicazione all'interessato dell'inizio del relativo procedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. Entro i successivi quaranta giorni l'amministrazione, effettuati gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Qualora ritenga di dover esprimere una valutazione negativa in ordine al progetto presentato, il soprintendente, prima dello spirare del termine indicato al primo periodo, dà comunicazione dei relativi motivi ostativi alla amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale, affinché ne informi l'interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'amministrazione, acquisite le eventuali osservazioni dell'interessato, rimette gli atti al soprintendente per la formulazione definitiva del relativo parere. In mancanza di osservazioni, l'amministrazione, alla scadenza del termine previsto dal citato articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, richiede al soprintendente l'emissione del parere finale. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione emette il conforme provvedimento finale.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale partecipa anche il soprintendente. Se in tale sede egli esprime motivato dissenso al rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica, la decisione conclusiva è assunta ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.

15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione

tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”;

t) all'articolo 147:

1) al comma 1, le parole: *“conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.”* sono sostituite dalle seguenti: *“conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.”;*

2) al comma 2, le parole: *“dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale”;*

3) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: *“I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.”;*

u) all'articolo 148:

1) al comma 1, in principio, le parole: *“Entro il 31 dicembre 2006 le regioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“Le regioni”;*

2) al comma 1, in fine, le parole: *“comma 3”* sono sostituite dalle seguenti: *“comma 6”;*

3) al comma 2, le parole: *“, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico,”* sono soppresse;

4) al comma 3, le parole: *“parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste”* sono sostituite dalle seguenti: *“pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti”;*

5) al comma 3, dopo le parole: *“dagli articoli 146,”* sono aggiunte le seguenti: *“comma 7,”;*

6) il comma 4 è soppresso;

v) all'articolo 149, comma 1, le parole: *“comma 5”* sono sostituite dalle seguenti: *“comma 4”;*

z) all'articolo 150:

1) al comma 1, la parola: “*ha*” è sostituita dalla parola: “*hanno*”;

2) al comma 2, le parole: “*Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico*” sono sostituite dalle seguenti: “*L’inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1*” e dopo la parola: “*proposta*” sono aggiunte le seguenti: “*di dichiarazione di notevole interesse pubblico*”;

3) il comma 3 è abrogato;

aa) all’articolo 151, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “*Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall’articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l’interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.*”;

ab) all’articolo 152:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: “*la regione, tenendo in debito conto la funzione*” sono sostituite dalle seguenti: “*l’amministrazione competente, su parere vincolante del soprintendente, o il Ministero, pur tenendo conto della funzione*”; la parola: “*ha*” è sostituita dalla seguente: “*hanno*”; le parole: “*ad evitare pregiudizio ai ben protetti da questo Titolo.*” sono sostituite dalle seguenti: “*comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.*”;

2) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

3) il comma 2 è soppresso;

ac) all’articolo 153:

1) al comma 1, le parole: “*è vietato collocare cartelli e*” sono sostituite dalle seguenti: “*è vietata la posa in opera di cartelli o*”, e le parole: “*individuata dalla regione.*” sono sostituite dalle seguenti: “*, che provvede su parere vincolante del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti*”;

dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.”;

2) al comma 2, le parole: *“è vietato collocare cartelli”* sono sostituite dalle seguenti: *“è vietata la posa in opera di cartelli”*; le parole: *“ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli,”*, e le parole: *“della amministrazione competente individuata dalla regione”* sono sostituite dalle seguenti: *“del soprintendente”*;

ad) l'articolo 154 è sostituito dal seguente:

“Articolo 154 (Colore delle facciate dei fabbricati). – 1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.

3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente Codice.”;

ae) all'articolo 155 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.

4. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146 comma 12.”;

af) all'articolo 156:

1) al comma 1, le parole: “il 1° maggio 2008” sono sostituite dalle parole: “il 31 dicembre 2009” e le parole: “i piani previsti dall’articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,” sono sostituite dalle seguenti: “piani paesaggistici”;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: “dal comma 3 dell’articolo 143, possono stipulare intese” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 135, stipulano intese, ai sensi dell’articolo 143, comma 2,”; il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9. Qualora all’adozione del piano non consegua, entro sessanta giorni, la sua approvazione da parte della regione, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.”;

ag) all’articolo 157:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 6, dell’articolo 144, comma 2 e dell’articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti.” sono sostituite dalle seguenti: “Conservano efficacia a tutti gli effetti.”;

2) al comma 1, lettera a), le parole: “le notifiche” sono sostituite dalle seguenti: “le dichiarazioni” e la parola “eseguite” è sostituita dalla seguente: “notificate”;

3) al comma 1, lettera c), le parole: “i provvedimenti di dichiarazione” sono sostituite dalle seguenti: “le dichiarazioni” e la parola “emessi” è sostituita dalla seguente: “notificate”;

4) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,”;

5) al comma 1, lettera e), le parole: “i provvedimenti di dichiarazione” sono sostituite dalle seguenti: “le dichiarazioni” e la parola “emessi” è sostituita dalla seguente: “notificate”;

ah) l’articolo 159 è sostituito dal seguente:

“Articolo 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). –
1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.

3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis. ”.

Art. 3

Modifiche alla Parte quarta

1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 167, comma 3, secondo periodo, le parole: “*procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative*” sono sostituite dalle seguenti: “*procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità*” e le parole: “*Ministero per i beni e le attività culturali*” sono sostituite dalla seguente: “*Ministero*”;

b) all'articolo 181, comma 1, le parole: “*dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*” sono sostituite dalle seguenti: “*dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*”.

Art. 4

Modifiche alla Parte quinta

1. Alla Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 182, comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "*comma 12*" sono sostituite dalle seguenti: "*comma 4, secondo periodo*".

Art. 5
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'articolo 82, commi 1 e 2.